

**ID 3053 - VEICOLI FUORISTRADA 4 x 4 IN ACQUISTO PER LE FORZE DI SICUREZZA
ACCORDO QUADRO**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1.	PREMESSA	3
1.1.	Oggetto.....	4
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI	4
2.1.	Specifiche tecniche dei veicoli: FUORISTRADA	4
	Fuoristrada 4 x 4	4
2.2.	Opzioni di prodotto e richieste speciali	6
2.3.	Opzioni di prodotto: Dispositivi Luminosi e di segnalazione.....	6
2.4.	Opzioni di prodotto: Predisposizione radio ricetrasmittente per Forze di Polizia.....	6
2.5.	Clausola di Codificazione NATO.....	6
2.6.	Listino Optional del Fornitore e accessori “after market”	7
3.	FASE DI PREORDINE	7
a)	Richiesta di Confronto Tecnico	7
b)	Verifica Tecnica	8
c)	Accettazione da parte dell’Amministrazione ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura	9
4.	AVVIO ALL’ESECUZIONE	9
5.	SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA	10
5.1.	Servizio ricezione chiamate.....	10
5.2.	Servizio di trasporto e consegna	10
5.3.	Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	14
5.4.	Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria	14
5.5.	Soccorso stradale	15
5.6.	Pacchetto di Manutenzione e/o assistenza in garanzia	16
5.6.1.	il contenuto dei Pacchetti di Manutenzione	17
5.6.2.	I limiti dei Pacchetti di Manutenzione	18
5.6.3.	Il Pacchetto di Manutenzione FULL	21
5.6.4.	Valore residuo dei Pacchetti:	22
5.6.5.	Opzione di Servizio: Gestione pneumatici	22
6.	VERIFICA DEI PRODOTTI	23
6.1.	Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)	23
6.2.	Collaudo del prototipo	23
6.3.	Verifiche di resistenza balistica	25
6.4.	Verifica di conformità in fase di consegna.....	25
7.	VERIFICHE ISPETTIVE.....	26
8.	ONERI	27
9.	ALLEGATI	27

1. PREMESSA

Nell'ambito del presente Documento si intende per:

Accordo Quadro: il Contratto che verrà stipulata dalla Consip S.p.A. con il Fornitore aggiudicatario.

Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.

Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.

Amministrazione Contraente (anche "ordinante"): le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.

Autoveicolo (anche "veicolo" o "autovettura"): il bene oggetto dell'Accordo Quadro, avente le caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato.

Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.

Conducente: la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.

Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura o, per le Amministrazioni che lo prevedono, la data di firma di accettazione del Responsabile dell'Esecuzione.

Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).

Manutenzione programmata: interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura.

Manutenzione su chiamata (anche "manutenzione straordinaria"): ogni intervento necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo a seguito di guasto.

Ordinativo di Fornitura (anche "Ordine d'acquisto"): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi;

Prodotto: l'autoveicolo in configurazione base, allestita, o personalizzata, le Opzioni di Prodotto e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla Fornitura (anche "veicolo" o "autovettura");

Prodotto in configurazione base: l'autoveicolo avente le caratteristiche minime obbligatorie che il Fornitore deve fornire sull'intero territorio nazionale alle Amministrazioni che aderiranno all'Accordo Quadro.

1.1. Oggetto

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di Veicoli Fuoristrada 4 x 4 per le Forze di Sicurezza, nonché la prestazione dei Servizi inclusi e delle Opzioni previste.

Il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Documento.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Tutti i veicoli oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) della Direttiva 2006/112/CE ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli offerti, oltre all'insieme dei dispositivi di equipaggiamento forniti, dovranno essere conformi alle norme vigenti (es. livello di emissioni, sistemi di assistenza avanzata alla guida, la sicurezza informatica e il sistema di gestione della sicurezza informatica, ecc.).

I veicoli dovranno altresì essere conformi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 209/2003).

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, come prescritto nel Regolamento (CE) n 661/2009 e nel Regolamento UNECE-ONU n 10; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

2.1. Specifiche tecniche dei veicoli: FUORISTRADA

Si riportano nelle seguenti tabelle, l'elenco delle specifiche tecniche obbligatorie dei veicoli oggetto del presente Capitolato tecnico.

Fuoristrada 4 x 4

Caratteristiche Tecniche	Unità	Caratteristiche minime
Omologazione		M1G o N1G
Lunghezza	mm	≥ 4.650
Altezza	mm	≥ 1.775
Porte	n	5
Posti	n	5
Potenza*	kW	≥ 140
Alimentazione	-	Benzina, Diesel, Ibrida HEV, Ibrida MHEV, Ibrida EREV
Trasmissione	-	≥ 5 M + R manuale/automatico/sequenziale
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile) con riduttore rapporti e blocco differenziale
Altezza da terra (spazio libero dal suolo)	mm	≥ 200
Equipaggiamenti minimi obbligatori		
Volante regolabile		

Servosterzo
Airbag anteriore conducente, airbag anteriore passeggero
Airbag laterali anteriori e/o Airbag a tendina
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Antifurto volumetrico e chiusura centralizzata con telecomando
Sistema audio con radio e Bluetooth®
Presa corrente 12v
Presa USB in zona cruscotto/posti anteriori
Climatizzatore automatico
Maniglia di sostegno lato passeggero anteriore e per i passeggeri posteriori
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e cinture di sicurezza posteriori
Sedili anteriori regolabili longitudinalmente; sedile lato guida regolabile anche in altezza
Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza o comunque con altezza prevista dalla normativa vigente
Controllo elettronico della trazione (TCR/ASR)
Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Cruise control
Sensori di parcheggio posteriori (o equivalenti) o telecamera posteriore
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica
Cerchi ruote in acciaio o in lega non inferiori a 16"
Tappetini di gomma per il pavimento dei posti anteriori con bottoni di fissaggio e posteriori
Portatarga nero senza cornice
Estintore (a polvere o CO2) da 2 kg con staffa
Ruota di scorta di dimensioni normali
Catene da neve o calze da neve omologate conforme alla normativa UNI EN 16662-1:2020
Pacchetto di medicazione di cui all'All.2 del DM del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388
Borsa porta attrezzi
Dotazioni previste dal Codice della Strada

** in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata"*

Predisposizione radio

I veicoli potranno essere dotati, come opzione a pagamento, di una delle predisposizioni radio descritte al par. 3 dell'Allegato A "Caratteristiche degli Allestimenti".

In fase preliminare d'ordine, l'Amministrazione dovrà comunicare i dettagli tecnici della radio ricetrasmittente in base a quanto descritto al paragrafo 3 del presente Documento.

Colori della carrozzeria

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili esclusivamente nei colori carrozzeria "Colore d'Istituto" caratterizzanti, a scelta dell'Amministrazione.

Colori e tessuti degli interni

Gli interni dei veicoli dovranno essere concordati tra Amministrazioni ordinanti e Fornitore e dovranno essere scelti tra le combinazioni di colore standard del Fornitore previste di serie per i veicoli di normale produzione.

2.2. Opzioni di prodotto e richieste speciali

L'Amministrazione potrà ordinare uno o più degli equipaggiamenti denominati "opzioni di prodotto" indicati al par. 2 dell'Allegato A "Caratteristiche degli Allestimenti", qualora questi non siano incompatibili con eventuali allestimenti scelti. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente dovrà richiedere tali opzioni nell'Ordinativo di Fornitura e il relativo importo sarà quello risultante dall'Offerta economica.

Le parti/componenti degli equipaggiamenti sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolato e, in particolare, a quelle relative all'assistenza e alla manutenzione.

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore opzioni di prodotto o allestimenti specifici diversi da quelli quotati in gara purché l'importo complessivo di tali allestimenti non superi il 30% del relativo Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni. Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente nella fase di preordine. Il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso.

In ogni caso, in fase di preordine sarà possibile chiedere anche eventuali estensioni temporali o chilometriche dei pacchetti di manutenzione forniti, entro il limite del 30% dell'Ordinativo di Fornitura. Tali richieste saranno inserite in Ordinativo di fornitura come "Allestimenti/Richieste speciali" e il relativo costo sarà oggetto di accordi tra le parti.

Resta in capo all'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

2.3. Opzioni di prodotto: Dispositivi Luminosi e di segnalazione

Con riferimento all'allestimento "Colori d'Istituto" l'Amministrazione potrà scegliere, su richiesta, i dispositivi luminosi e di segnalazione disponibili e meglio descritti al par. 2.2 dell'Allegato A "Caratteristiche degli Allestimenti". L'Amministrazione dovrà richiedere tali opzioni di prodotto in Fase Preordine e l'importo sarà quello risultante dall'Offerta economica.

2.4. Opzioni di prodotto: Predisposizione radio ricetrasmittente per Forze di Polizia

Con riferimento all'allestimento "Colori d'Istituto", l'Amministrazione potrà scegliere, su richiesta, le predisposizioni radio ricetrasmittente disponibili e meglio descritte al par. 3 dell'Allegato A "Caratteristiche degli Allestimenti". L'Amministrazione dovrà richiedere tali opzioni di prodotto in Fase Preordine e l'importo sarà quello risultante dall'Offerta economica.

2.5. Clausola di Codificazione NATO

Qualora l'Amministrazione Contraente ne faccia espressa richiesta, il Fornitore si impegnerà a inserire tutti i dati necessari per l'identificazione di ogni prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso nel sistema informatico denominato SIAC al fine di ottenere la codificazione NATO.

L'iter di codificazione che il Fornitore dovrà seguire è regolato dalla clausola *standard* di codificazione pubblicata, unitamente alla normativa in vigore e alla procedura per l'accesso al sistema informatico SIAC, sul sito *internet*: <https://www.siac.difesa.it>.

La codificazione necessaria è quella riferita al solo prodotto di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche nei casi in cui risultassero già codificati i singoli componenti di quest'ultimo.

L'Amministrazione Contraente dovrà richiedere espressamente la codificazione nell'Ordinativo di Fornitura e l'importo che la medesima dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 IVA esclusa.

2.6. Listino Optional del Fornitore e accessori “after market”

Le Amministrazioni potranno richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già presenti per ogni Veicolo e alle eventuali Opzioni di prodotto disponibili. Resta in capo all'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibile, direttamente (come Optional del Fornitore) o con montaggio “after market”, i seguenti accessori: gancio traino amovibile, presa d'aria snorkel, porta sci amovibile, verricello anteriore.

L'inserimento degli optional e degli accessori saranno oggetto di quotazione in fase preliminare di ordine, in base alle disposizioni riportate al paragrafo 3 “Fase di Preordine” e pertanto preventivamente concordato con le Amministrazioni Contraenti. Eventualmente potrà essere reso disponibile tramite il Portale un “Listino Optional” già predisposto per agevolare l'ordine.

Come previsto al precedente punto 2.2, le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore opzioni di prodotto o allestimenti specifici diversi da quelli previsti, purché l'importo complessivo di tali allestimenti non superi il 30% del valore del relativo Ordinativo di Fornitura.

3. FASE DI PREORDINE

Attività preliminari e propedeutiche all'erogazione della fornitura

Nel presente paragrafo sono dettagliatamente disciplinate le varie fasi preliminari e propedeutiche all'erogazione della fornitura e, segnatamente:

- a) l'invio, da parte dell'Amministrazione Contraente, di una “Richiesta di Confronto Tecnico” (di seguito, “Richiesta”) sull'Ordine da emettere e sulla configurazione degli Allestimenti da richiedere;
- b) la verifica degli aspetti tecnici, effettuata dal Fornitore (di seguito “Verifica tecnica”), di cui il Fornitore redigerà un'apposita relazione;
- c) la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione Contraente e del Fornitore della relazione di accettazione della Richiesta da allegare all'Ordinativo di Fornitura (Accettazione)

a) Richiesta di Confronto Tecnico

La Richiesta di Confronto Tecnico sull'oggetto dell'Ordinativo di Fornitura è il documento mediante il quale l'Amministrazione Contraente richiede al Fornitore di verificare la fattibilità e la compatibilità tecnica degli Allestimenti, equipaggiamenti e/o personalizzazioni richiesti in relazione ai veicoli di cui intende approvvigionarsi.

Il modello di Richiesta sarà messo a disposizione dalla Consip. Le Parti potranno, d'intesa, adottare un diverso formato, purché esso garantisca la completezza delle informazioni richieste ai fini della corretta esecuzione dell'Ordine di Fornitura.

La Richiesta deve essere inoltrata via email all'indirizzo indicato dal Fornitore. Nella Richiesta in questione, che non vincola in alcun modo l'Amministrazione Contraente ad emettere l'Ordinativo di Fornitura, dovranno necessariamente essere contenute le seguenti informazioni:

1. *tipologia di Veicoli ordinati;*
2. *quantità dei Veicoli ordinati;*
3. *caratteristiche e dettagli eventualmente diversi da quelli di cui all'Allegato A al Capitolato relativi a:*
 - i. *allestimenti;*
 - ii. *opzioni di Prodotto;*
 - iii. *opzioni di Servizio;*
 - iv. *eventuali altre personalizzazioni e/o optional della casa costruttrice;*
 - v. *eventuali richieste speciali;*
 - vi. *con precisa indicazione dei Veicoli a cui fanno riferimento nonché dell'indicazione delle caratteristiche richieste diverse rispetto all'Allegato A al presente Capitolato;*
 - vii. *Il nome del Referente dell'Amministrazione per eventuali delucidazioni sugli allestimenti e/o personalizzazioni richieste.*

Si indicano di seguito alcuni esempi di informazioni da indicare nella Richiesta:

- posizionamento all'interno del veicolo di prodotti/dispositivi previsti e/o richiesti;
- specifiche tecniche che possono impattare la progettazione dell'allestimento complessivo del Veicolo, quali ad esempio:
- il tipo di arma e/o le sue dimensioni (per dimensionare correttamente l'eventuale alloggiamento);
- le specifiche tecniche relative al tipo di radio ricetrasmittente da predisporre;
- la posizione specifica dei dispositivi luminosi.

I predetti esempi hanno natura puramente indicativa e non esaustiva.

b) Verifica Tecnica

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di cui alla lettera precedente, il Fornitore ha l'obbligo di effettuare la Verifica Tecnica della quale dovrà redigere una relazione da inoltrare all'Amministrazione entro il medesimo termine. In caso di richiesta di verifica tecnica durante il mese di agosto, i tempi surrichiamati saranno prorogati di ulteriori 5 giorni lavorativi.

Nella relazione in questione, il Fornitore:

- Nel caso in cui dalla Verifica non siano emerse criticità, manifesterà all'Amministrazione Contraente l'accettazione della Richiesta mediante la sottoscrizione della relazione di accettazione con esito positivo predisposta dal medesimo. L'Amministrazione accetterà i contenuti della relazione di accettazione sottoscrivendola a sua volta;

- Nel caso cui invece dalla Verifica siano emerse criticità, il Fornitore inoltrerà all'Amministrazione Contraente la relazione di mancata accettazione della Richiesta, nella quale dovranno essere indicate le proprie puntuali e motivate osservazioni relative alla mancata compatibilità tecnica e/o economica di quanto richiesto dall'Amministrazione Contraente e proposte eventuali soluzioni volte al raggiungimento di un accordo sul contenuto dell'Ordinativo di Fornitura.

Gli esiti della Verifica Tecnica contenuti nella relazione di mancata accettazione di cui sopra saranno oggetto di valutazione da parte del referente dell'Amministrazione Contraente, il quale provvederà eventualmente a redigere una nuova Richiesta che tenga conto delle osservazioni formulate dal Fornitore. A fronte della Richiesta modificata dell'Amministrazione, il Fornitore procederà ad effettuare una nuova Verifica tecnica entro 7 giorni lavorativi dalla relativa ricezione inoltrando, nel medesimo termine la relazione di accettazione/di mancata accettazione della nuova Richiesta.

L'Amministrazione comunicherà a Consip l'eventuale mancato rispetto dei termini predetti per l'inoltro della relazione da parte del Fornitore.

Le attività di analisi eseguite dal Fornitore per lo svolgimento della Verifica Tecnica e della predisposizione della relazione non comportano l'erogazione di alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione.

La Verifica Tecnica sarà prevista solo in caso di allestimenti complessi o di personalizzazioni per i quali è necessario il confronto con le amministrazioni per la dislocazione degli equipaggiamenti. In caso di veicoli di base o che non richiedano particolari personalizzazioni, l'Amministrazione dovrà comunque allegare all'ordinativo il modulo di Richiesta indicando la mancata necessità di un Confronto tecnico. In caso di ordinativi per il quale è già stata esperita la procedura e che non si differenziano nelle specifiche di allestimento, sarà sufficiente allegare la relazione di verifica tecnica già inviata e accettata tra le parti, indicando la sua applicabilità al nuovo ordinativo.

c) Accettazione da parte dell'Amministrazione ed emissione dell'Ordinativo di Fornitura

L'Amministrazione accetta e approva le relazioni di cui alla precedente lett. b) mediante la sottoscrizione delle medesime. L'Amministrazione Contraente potrà emettere l'Ordinativo di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato solo successivamente alla predetta sottoscrizione, allegando all'Ordinativo medesimo la relazione afferente alla Verifica Tecnica precedentemente accettata.

Nell'Ordinativo di Fornitura verranno riportate le stesse informazioni contenute nella relazione già accettata dalle parti e, pertanto, l'Ordinativo conterrà le stesse quantità e descrizioni: (i) dei Veicoli; (ii) degli allestimenti; (iii) degli eventuali prodotti e/o servizi a pagamento *diversi da quelli di cui all'Allegato A del Capitolato tecnico* richiesti dall'Amministrazione e accettati dal Fornitore nelle fasi preliminari già citate.

La Relazione, sottoscritta dalle parti, costituirà parte integrante dell'Ordinativo di Fornitura.

4. AVVIO ALL'ESECUZIONE

Entro 30 giorni dall'irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a dare avvio all'esecuzione dell'ordinativo, fornendo all'Amministrazione entro lo stesso termine documentazione idonea a comprovare l'avvenuto avvio dell'esecuzione (es. copia dell'inoltro dell'ordine verso la fase di produzione dei veicoli tramite i propri sistemi di gestione interna, via email, via fax, ecc.).

5. SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

I servizi descritti ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 sono connessi ed accessori alla fornitura dei veicoli e sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni.

I servizi al paragrafo 5.6 sono da considerarsi **opzionali** e potranno essere richiesti per i veicoli previo pagamento dell'importo risultante dall'offerta economica del Fornitore.

5.1. Servizio ricezione chiamate

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro 7 giorni solari dalla stipula dell'Accordo Quadro, un “*Servizio ricezione chiamate*” per tutto il periodo di attivazione dello stesso che funzioni da centro di ricezione delle chiamate relative alla gestione dell'Accordo Quadro o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi di Fornitura (es. modalità di esecuzione degli ordini, stato di avanzamento ecc.).

L'orario di ricezione delle chiamate è dalle ore 8:30 alle ore 17:30, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi.

Le chiamate effettuate successivamente alle 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Tale “*Servizio ricezione chiamate*” avrà un numero telefonico (verde o telefonia nazionale) e una casella *email* dedicati a tale servizio.

5.2. Servizio di trasporto e consegna

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna delle vetture si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L'esecuzione della consegna di un Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto più di un veicolo può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La **consegna** dei veicoli, intesa come approntamento alla “Verifica di conformità in fase di consegna” di cui al par.6.4 del presente Documento, deve avvenire entro e non oltre il termine di **210 giorni**, da intendere come **giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

L'Amministrazione in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura deve specificare se la “Verifica di conformità in fase di consegna” dovrà essere effettuata prima della consegna e presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore (entrambi dislocati sul territorio italiano) ovvero a seguito della/contestualmente alla consegna e nel luogo specificato dall'Amministrazione o in diverso luogo concordato con il Fornitore.

Nella comunicazione di conferma dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei veicoli.

I tempi massimi di consegna sopra stabiliti sono validi fino al raggiungimento del seguente **numero massimo** di Veicoli che il Fornitore è tenuto a consegnare nello stesso mese:

Quantità Mensile (unità)
20

Se il numero di consegne complessive dovesse **eccedere il predetto limite mensile**, al momento della ricezione degli Ordinativi successivi il Fornitore potrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente Documento e indicare una nuova data prevista di consegna in funzione di tali limiti. Il Fornitore potrà smaltire le consegne progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati ricevuti gli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni ordinanti. Tali limiti si applicano alle consegne anche in caso di prototipo.

Il Fornitore dovrà inviare una comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla **disponibilità dei Veicoli** ordinati con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla data di disponibilità dei medesimi. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire la verifica di conformità in fase di consegna (rif. par. 6.4) presso la sede o uno stabilimento del Fornitore.

A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione Contraente concorderà con il Fornitore la data di consegna o di effettuazione della Verifica di conformità alla consegna. terminate con esito positivo le fasi di Verifica, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Amministrazione Contraente su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In particolare, in caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, epidemie) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al presente paragrafo, fermo restando che il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi e porre in essere tutto quanto nelle proprie possibilità affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, lo stesso dovrà immediatamente inviare all'Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista. Qualora questa dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione. Entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

Il Prototipo

L'amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un **prototipo** anche in caso di ordine di un solo veicolo, ma per ordinativi inferiori a 10 veicoli, il Fornitore ha la facoltà di rifiutare. In ogni caso, in fase di ordine le parti potranno accordarsi per la realizzazione di un prototipo in linea con le esigenze dell'Amministrazione anche per quantitativi inferiori.

Per prototipo si intende un primo esemplare, ovvero il modello originale con le caratteristiche delle realizzazioni successive (es. livree, dispositivi, equipaggiamenti, ecc.) e rappresenta un momento di confronto per il *fine tuning* del veicolo allestito. Pertanto, ogni prototipo oggetto del relativo Ordinativo potrà differenziarsi dagli altri ordinati da altre Amministrazioni durante la durata dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per il collaudo nel termine massimo di **210 giorni solari** dalla data di emissione dell'Ordinativo. Al termine del collaudo del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli (inteso come approntamento alla "Verifica di conformità in fase

di consegna” di cui al par.6.4 del presente Documento) oggetto dell'Ordinativo nel termine di **180 giorni solari**. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per Veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Come nel caso di assenza di prototipo, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione scritta all'Amministrazione Contraente relativa alla **disponibilità dei veicoli** ordinati con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla data di disponibilità dei medesimi. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire la verifica di conformità in fase di consegna (rif. par. 6.4) presso la sede o uno stabilimento del Fornitore. A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione Contraente concorderà con il Fornitore la data di consegna o di effettuazione della Verifica di conformità alla consegna. Terminate con esito positivo le fasi di Verifica, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

I **tempi massimi di consegna** (o di approntamento al prototipo) potranno essere prorogati in maniera cumulabile come riportato di seguito:

- 20 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il periodo delle festività natalizie (indicativamente dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la verifica di conformità includa il mese di agosto;

I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di ulteriori 30 giorni, nel caso in cui l'Amministrazione richieda l'Opzione di Prodotto “Clausola di Codificazione NATO”, e comunque in caso di richiesta di “allestimenti/ricieste speciali” o personalizzazioni particolarmente complesse, i giorni di consegna potranno essere prorogati e pertanto una nuova data di consegna dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito **verbale di consegna** con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi (rif. verifica di conformità).

Conclusasi la “Verifica di conformità in fase di consegna” con esito positivo, i veicoli potranno rimanere presso il Fornitore dove questo si impegna a riceverli e custodirli nei propri locali fino a 60 (sessanta) giorni solari, senza alcun compenso. Scaduto tale termine, l'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore, per il ricovero e la custodia nei propri locali dei suddetti veicoli, un importo pari ad Euro 9,00=(nove/00) per ogni ulteriore giorno di permanenza del veicolo, salvo che il Fornitore non rinunci espressamente alla corresponsione di tale importo.

In fase di consegna, il Veicolo dovrà essere munito di:

- La documentazione di bordo;
- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida (se richiesto);

I sopra citati documenti, eventualmente insieme all'elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza, i tempi

per le riparazioni del Fornitore e il catalogo per le parti di ricambio, potranno essere forniti anche su supporto informatico o altra soluzione da concordare tra le parti (es. accesso web dedicato).

La documentazione sopra indicata potrà anche essere consegnata presso la sede dell'Amministrazione specificata nell'Ordinativo di Fornitura.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Amministrazione all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta dall'Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto da parte dell'Amministrazione, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Il veicolo si intende "**accettato**" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione (se richiesta in fase di Ordinativo di Fornitura), e di ogni altro documento necessario alla circolazione o all'immatricolazione (se esclusa in fase di ordinativo), previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo la verifica di conformità in fase di consegna (cfr. par. 6.4).
- è presente un livello minimo di carburante tale da garantire l'autonomia fino al primo punto di rifornimento.

Nel caso in cui la verifica di conformità sia stata svolta prima della consegna, la data di accettazione della Fornitura corrisponderà alla data di sottoscrizione del verbale di accettazione redatto in fase di consegna (cfr. par.6.4 del presente Documento). Nel caso alla consegna l'Amministrazione rilevi danni/mancanze secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4, l'accettazione del veicolo avverrà solo a seguito della rimozione dei medesimi. In tale ipotesi, dunque, il verbale di verifica di conformità con esito positivo costituisce il documento che attesta l'esito positivo delle verifiche condotte sul Prodotto ordinato e idoneo a far decorrere, dalla data della sua sottoscrizione, il termine di 60 giorni o diverso termine concordato per la consegna, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 6.2 e 6.4.

Nel caso in cui la verifica di conformità sia svolta contestualmente o successivamente alla consegna, in caso di esito positivo della verifica, il relativo verbale di consegna equivale al verbale di accettazione e la data di sottoscrizione del medesimo, ove contestuale, costituisce Data di accettazione della fornitura.

Per le Amministrazioni che lo prevedono, la data di firma di accettazione del Responsabile del Procedimento (o dell'Esecuzione, se nominato) corrisponde alla Data di accettazione della Fornitura. Tale data potrà risultare successiva alla data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità, se effettuato da un incaricato dell'Amministrazione prima della consegna, ma non oltre il termine di 30 giorni solari. Tale scelta dovrà essere indicata al momento dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura e in ogni caso, i servizi connessi alla fase di esecuzione (es. garanzia, manutenzione) non potranno avere decorrenza antecedente tale data di accettazione.

In entrambe le ipotesi, nel caso in cui la verifica di conformità abbia esito negativo si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 6.4.

In ogni caso la Data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

5.3. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., in base alla quale le Amministrazioni Contraenti avranno diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile ai veicoli, agli equipaggiamenti aggiuntivi e alle Opzioni di Prodotto per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto e senza alcuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo, il Fornitore assicura gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo a seguito di intervento su chiamata e in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione. La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le modalità e i tempi della "manutenzione straordinaria" di cui al successivo par. 5.6 del presente Documento.

Tali interventi dovranno essere prestati in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alle Amministrazioni e ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

5.4. Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nel "Pacchetto di Assistenza", se richiesto, o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno 12 Centri di Servizio, diretti o convenzionati, presenti sul territorio nazionale attraverso i quali dovranno essere assicurati gli interventi previsti in garanzia e nei pacchetti di manutenzione di cui al par.5.6.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste

dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 100 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

In caso di mancato rispetto del numero dei Centri di servizio rispetto a quanto dichiarato, Consip si riserva di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico, fax e/o l'*email* e, comunque, dare supporto agli utilizzatori degli autoveicoli oggetto del presente Documento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie e/o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione del veicolo.

Il Veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel "Pacchetto di Assistenza", se richiesto; qualora il veicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato.

5.5. Soccorso stradale

Per tutta la durata del "Pacchetto di Assistenza", se richiesto, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del Veicolo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali o assenza carburante. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza, il Veicolo potrà essere ricoverato presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria. La stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare il Veicolo presso i Centri di servizio indicati dalla Società aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato.

Al conducente del veicolo potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione ma è, in ogni caso, escluso qualsiasi pagamento da parte del conducente, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori

o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti o indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'addebito al Fornitore delle spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione contraente o Amministrazione assegnataria.

5.6. Pacchetto di Manutenzione e/o assistenza in garanzia

Il servizio di manutenzione è da richiedere come "Opzione di servizio", e pertanto a pagamento, secondo quanto di seguito indicato. Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, opzioni di prodotto, ecc.) di seguito anche indicato come "Pacchetto di Manutenzione".

Tutti i Pacchetti di Manutenzione comprendono:

- la cd. **"manutenzione programmata o ordinaria"**: sono inclusi i controlli periodici e programmati previsti dalla casa costruttrice (c.d. tagliandi) dove la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione sono indicati nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo, oltre a tutte le verifiche, ispezioni e interventi sulle componenti meccaniche soggette ad usura periodica (interventi previsti ad intervalli chilometrici o temporali) non coperte dalla garanzia e dalle estensioni di garanzia delle case automobilistiche. Sono compresi i ricambi, il materiale di consumo e la manodopera che servono per ripristinare l'efficienza ottimale del veicolo;
- gli interventi di **manutenzione su chiamata o straordinaria (riparazioni e/o sostituzioni)**: in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura (incluse batterie di trazione per i veicoli elettrici ed ibridi); sono incluse le attività di ripristino finalizzate a risolvere guasti e anomalie di funzionamento di componenti meccaniche o dell'impianto elettrico e elettronico che derivano dal normale utilizzo del veicolo, compresi i ricambi, il materiale di consumo e la manodopera anche quando la garanzia è scaduta;
- rabbocco livelli fluidi e lubrificanti, inclusi i rabbocchi periodici di AUS32, (Aqueous Urea Solution 32.5%) se applicabile, fluido radiatore, olio motore, olio freni;
 - relativamente al rabbocco dei fluidi e lubrificanti questi **devono essere effettuati in occasione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria**, e programmati con il Fornitore;
 - relativamente al rabbocco periodico di AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%) l'intervento deve essere necessariamente programmato (vedi successivo par.5.6) ed eseguito soltanto a seguito di avviso da parte della strumentazione del veicolo;
- sostituzione dei materiali di consumo (es. pastiglie freni, cinghie, candele, fusibili, tergicristallo, ecc.);
- revisione periodica MCTC e controllo periodico delle emissioni;
- verifica semestrale dei dispositivi luminosi compresi nell'allestimenti, al fine di garantire la corretta funzionalità degli stessi, ove applicabile;

- la gestione degli pneumatici (se richiesta come opzione).

Se necessario, le verifiche e i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione.

Con riferimento alla durata/percorrenza dei pacchetti di manutenzione:

- a) Se richiesto come **“Opzione di Servizio” a pagamento**, l'Amministrazione può scegliere tra le seguenti opzioni:

<u>“Opzione di Servizio” a pagamento</u>		
Pacchetto di Manutenzione	6 anni – 90.000 km	Rif. par. 5.6.1; 5.6.2
	6 anni – 150.000 km	
Pacchetto di Manutenzione <u>FULL</u>	6 anni – 90.000 km	Rif. par. 5.6.1; 5.6.3
	6 anni – 150.000 km	

5.6.1.il contenuto dei Pacchetti di Manutenzione

Entrambe le tipologie (base ed estesa) di Pacchetti di Manutenzione prevedono:

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**, in mancanza della quale il Fornitore non sarà tenuto alle tempistiche previste al successivo punto elenco nella prestazione del servizio e che verrà eseguito in funzione dei carichi di lavoro del Centro di Servizio presso il quale il veicolo è stato ricoverato. Rispetto al raggiungimento del predetto limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg.
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di **3 giorni lavorativi**, purché sia stato rispettato il preavviso di 7 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo previsti nel Pacchetto emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio **avverrà su prenotazione in base a tempi e modalità previste dal Fornitore** per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque **la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione.**

- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di **3 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempari ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna). Si precisa che:

- il sabato non è da considerarsi "giorno lavorativo" ai fini del calcolo dei tempi di riparazione;
- Il tempo massimo concesso per il reperimento delle parti di ricambi è di 10 giorni lavorativi;
- gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata, previsti dal presente Capitolato dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia e dei pacchetti di manutenzione.

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

5.6.2.1 limiti dei Pacchetti di Manutenzione

Con riferimento al contenuto dei Pacchetti di Manutenzione "base", sia per gli interventi di manutenzione Ordinaria sia per quella Straordinaria, sono stati definiti dei limiti nel numero di cambi/sostituzioni di alcuni dei principali componenti soggetti a usura e oggetto degli interventi di manutenzione.

Ove applicabile, per la **Manutenzione Ordinaria**, si farà riferimento alla frequenza e alla tipologia degli interventi di manutenzione/controlli periodici e programmati previsti dalla casa costruttrice e indicati nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo. Tali scadenze temporali e/o chilometriche definiscono la frequenza dei tagliandi e la quantità di componenti soggette a usura periodica o di materiale di consumo da sostituire.

Con riferimento alla **Manutenzione Straordinaria**, per i limiti dei componenti da sostituire si farà riferimento alla seguente tabella:

Manutenzione Straordinaria VETTURE (n. unità)	6 anni - 90.000 km	6 anni - 150.000 km
--	-----------------------	------------------------

	(n. sostituzioni max)	(n. sostituzioni max)
Pastiglie freni anteriori (4)	5	8
Pastiglie freni posteriori (4)	2	3
Dischi freni anteriori (2)	2	4
Dischi freni posteriori (2)	1	2
Tamburi freni posteriori (2)	1	2
Ganasce freni posteriori (4)	1	2
Batteria di avviamento	1	2
Componenti del gruppo Sospensioni/Ammortizzatori anteriori	1	2
Componenti del gruppo Sospensioni/Ammortizzatori posteriori	1	2
Componenti del gruppo Cambio/Frizione	1	2
Spazzole tergicristallo	ogni anno	ogni anno

I valori delle tabelle:

- sono **in aggiunta ai componenti inclusi sul veicolo** consegnato (di primo montaggio);
- **indicano il quantitativo massimo** dei alcuni dei componenti oggetto di sostituzione previsto nel Pacchetto di Manutenzione per usura o sostituzione, ma **non rappresentano un elenco di componenti a cui l'Amministrazione ha diritto e che può richiedere in assenza di un intervento di manutenzione** ordinaria o straordinaria. **L'Amministrazione potrà usufruire degli interventi e delle sostituzioni di componenti anche prima della loro presunta usura quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo.** In tale caso il Fornitore dovrà effettuare tali interventi sempre entro i limiti massimi sopra riportati (fatto salvo quanto previsto più avanti in relazione agli interventi esclusi).
- per **"Gruppo"** (o c.d. "kit") si intende l'insieme dei singoli componenti che costituiscono il sistema e che contribuiscono alla sua funzione principale (es. boccole, snodi, supporti, cuscinetti, ecc.).

Qualora, per l'uso "gravoso" del veicolo, ci fosse la **necessità di verifiche e/o interventi manutentivi più frequenti o aggiuntivi** rispetto a quelli indicati e riportati tra le voci sopra indicate nelle tabelle, per la **Manutenzione straordinaria**, questi **saranno considerati aggiuntivi rispetto al contenuto previsto nei Pacchetti di Manutenzione** e i relativi costi di volta in volta saranno oggetto di accordo tra le Parti.

Tutti gli altri interventi di manutenzione e/o sostituzione di componenti non citati nelle tabelle sopra riportate sono da considerarsi inclusi nel pacchetto di manutenzione indipendentemente dalla frequenza degli interventi o dalle quantità dei pezzi di ricambio necessari per il corretto ripristino del veicolo.

Se i limiti previsti per i Pacchetti non sono ritenuti sufficienti, le Amministrazioni potranno comunque scegliere il "Pacchetto di manutenzione **FULL**" di cui al successivo paragrafo 5.6.3, che non prevede limiti al numero di cambi/sostituzioni dei componenti oggetto degli interventi di manutenzione nel periodo del Pacchetto. Il relativo costo di tale pacchetto sarà quello risultante dall'offerta economica del Fornitore.

L'Amministrazione avrà il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore dovrà consentire l'accesso nelle officine proprie o convenzionate a delegati dell'Amministrazione e sarà tenuto a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Sono esclusi e quindi a carico dell'Amministrazione:

- i seguenti controlli, che dovranno essere espletati dalle Amministrazioni conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:
 - controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
 - controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.);
 - controllo perdite fluidi;
 - controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
 - verifica pressione e stato di usura delle gomme;
- la gestione degli pneumatici (se non richiesta come opzione);
- additivi particolari (lavavetri, antigelo etc.);
- la manutenzione e/o revisione delle seguenti dotazioni di bordo: estintori, kit riparazione pneumatici, catene da neve, pacchetto di medicazione, borsa porta attrezzi, dotazioni previste dal Codice della Strada;
- carburante;
- lavaggio interno ed esterno;
- costi assicurativi;
- tasse di possesso;
- trasporto di soccorso stradale per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale o nel Pacchetto di Manutenzione, se ordinato (ovvero per avarie derivanti da incidenti stradali o assenza carburante);

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- danneggiamento causato da manutenzioni non effettuate agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo dei veicoli, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- danneggiamento causati da riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina, ovvero l'inosservanza delle prescrizioni riportate sul Libretto Uso e Manutenzione (compreso la sostituzione dei vetri);
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;

- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto nell'ambito della copertura del Pacchetto di Manutenzione (sia "con limiti", sia "FULL"), ritenendo:

- a) che la causa dell'intervento sia inclusa nelle casistiche sopra esposte
- b) che la sicurezza del veicolo **non** sia compromessa dallo stato dei componenti ritenuti "da sostituire" da parte dell'Amministrazione

l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 5 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.

L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte (precedenti punti a) e b)), e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti dal presente paragrafo.

5.6.3. Il Pacchetto di Manutenzione FULL

Il contenuto del "Pacchetto di manutenzione esteso" prevede lo stesso servizio descritto ai precedenti paragrafi 5.6.1 e 5.6.2, ma senza l'applicazione delle tabelle che riportano le limitazioni sugli interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, dove sono stati definiti limiti nel numero di cambi/sostituzioni di alcuni dei principali componenti soggetti a usura e oggetto degli interventi di manutenzione.

5.6.4.Valore residuo dei Pacchetti:

Qualora il veicolo dovesse essere ritirato dal servizio (per incidente o altri motivi insindacabili dell'Amministrazione Ordinante) prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza, il valore residuo del servizio non fruito, riferito ai mesi mancanti al termine di impiego del servizio stesso, sarà detratto dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore contraente o recuperato mediante modalità alternative da concordare con il Fornitore,

A tal fine:

- Il valore applicato al pacchetto di assistenza (incluso il costo dell'eventuale opzione per la gestione degli pneumatici, se richiesto) sarà quello risultante dall'offerta economica del Fornitore. Il valore residuo sarà pari al minore degli importi risultanti dai seguenti calcoli:
 - Valore offerta economica del pacchetto (più eventuale opzione gestione pneumatici) diviso il numero totale di mensilità previste e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruito.
 - Valore offerta economica del pacchetto (più eventuale opzione gestione pneumatici) diviso il numero totale di chilometri previsto e moltiplicato per il numero di chilometri non fruiti. All'atto del ritiro dal servizio, l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore il numero di chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'Amministrazione per il computo del valore residuo non fruito del Pacchetto di Assistenza.

5.6.5.Opzione di Servizio: Gestione pneumatici

L'Amministrazione potrà, su richiesta, scegliere di integrare i sopra citati Pacchetti di Manutenzione (rif. par. 5.6) con una delle Opzioni aggiuntive relative alla "Gestione degli Pneumatici". In tale caso, l'Amministrazione dovrà richiedere l'Opzione nell'Ordinativo di Fornitura e il relativo importo sarà quello risultante dall'Offerta economica.

L'Opzione "Gestione degli Pneumatici" prevede la sostituzione del treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Si precisa che sono previsti pneumatici $m+s$ già di primo montaggio.

Durata	Percorrenza massima	Opzione pacchetto	Pneumatici previsti nel pacchetto
6 anni	90.000 km	Gestione pneumatici ($m+s$)	8
6 anni	150.000 km	Gestione pneumatici ($m+s$)	16

Il servizio dell'Opzione "Gestione Pneumatici" è comprensivo di:

- sostituzione degli pneumatici, entro i numeri massimi sopra riportati (in base alle combinazioni tempo/chilometraggio) anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, e comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo;
- montaggio, smontaggio, e cambio periodico della posizione di ciascuno degli pneumatici sul veicolo, oltre alla rotazione (avvicendamento tra gli pneumatici estivi e invernali), se previsto;

- equilibratura ed il controllo della convergenza delle ruote, successivamente allo smontaggio degli pneumatici;
- riparazione forature.

Si precisa che:

- sono previsti di base già gli pneumatici $m+s$;
- gli pneumatici indicati in tabella sono in aggiunta agli pneumatici inclusi sul veicolo consegnato (di primo montaggio);
- il numero degli pneumatici (normali e/o invernali) non potrà eccedere quanto indicato nella tabella sopra riportata. Per esempio, nel caso in cui l'Amministrazione ordinasse l'Opzione 6 anni/90.000 km e laddove la medesima richiedesse la presenza di 8 pneumatici invernali, questi costituiranno gli unici pneumatici previsti per l'intera durata del Pacchetto con l'Opzione;
- il Fornitore si impegna a:
 - conservare, su tutte le ruote, la stessa marca di pneumatici e la stessa scolpitura del battistrada (in caso di cambio completo del treno di pneumatici);
 - installare solo coperture di anzianità non superiore a 24 mesi rispetto alla loro data di costruzione.

Eventuali ulteriori esigenze relative alla gestione degli pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore (es. pneumatici "All Terrain" o "Mud Terrain", stoccaggio degli pneumatici invernali, fornitura di pneumatici con marcatura 3PMSF (three peak mountain snowflake, ecc.).

In presenza dell'Opzione "pneumatici estivi e invernali" l'Amministrazione dovrà indicare, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di pneumatici invernali complessivi che dovrà essere incluso nell'Opzione scelta. In assenza di tale indicazione saranno forniti 4 pneumatici (un treno).

Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

In caso di forature, qualora il danno allo pneumatico fosse irreparabile, si dovrà procedere alla sua sostituzione secondo i tempi e le modalità indicati nel Pacchetto di Manutenzione, entro il limite massimo di pneumatici previsto nell'Opzione scelta dall'Amministrazione.

6. VERIFICA DEI PRODOTTI

6.1. Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore, propri incaricati per verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del presente Capitolato.

6.2. Collaudo del prototipo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo il prototipo eventualmente richiesto e approntato dal Fornitore; il collaudo sarà eseguito presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano.

L'Amministrazione procederà a:

- a) Verificare e acquisire la seguente documentazione:
 - i. certificato di omologazione dell'autoveicolo base;

- ii. se applicabile, certificato di omologazione del veicolo allestito o, in alternativa, Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi l'immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale o, in alternativa Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e/o un documento (es. verbale) rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi la circolazione sul territorio nazionale;
- iii. certificato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato dallo stesso Fornitore o da Ente accreditato, attestante la compatibilità elettromagnetica tra i dispositivi elettrici ed elettronici propri dell'autoveicolo e quelli dell'allestimento specifico su di esso installato.
- iv. documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- v. eventuali pubblicazioni tecniche a corredo.

b) Esame Generale

Effettuare un esame generale volto ad accertare che il Veicolo corrisponda alle caratteristiche del presente Capitolato e sia completo di accessori e dotazioni. Tale esame sarà svolto mediante controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del Veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento degli apparati telematici/predisposizioni, il loro funzionamento abbinato al Veicolo.

c) Verifica dell'allestimento (se applicabile)

Per la verifica dell'allestimento, potrà essere chiesto lo smontaggio di pannellature, rivestimenti interni e di altri particolari ritenuti necessari per una completa verifica del prodotto offerto.

Il veicolo potrà essere sottoposto:

- alla pesatura per la verifica della portata;
- alle prove fonometriche per la verifica di sonorità della sirena.

d) Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 100 km.

L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri membri. Un rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura.

A seguito del collaudo del prototipo, verrà redatto un verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo prototipo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo).

In caso di esito positivo del collaudo, dalla data del verbale di collaudo decorreranno i termini per la consegna della fornitura (par. 5.2).

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo del prototipo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo della terza verifica del collaudo, l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

6.3. Verifiche di resistenza balistica

Non sono previste verifiche di resistenza balistica.

6.4. Verifica di conformità in fase di consegna

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione (Verifica di conformità) ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione contraente) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Relativamente a ciascun veicolo, l'Amministrazione procederà, a verificare e acquisire la documentazione di omologazione, se applicabile.

- i. certificato di omologazione, o di conformità dell'autoveicolo base a quello sottoposto a collaudo (se prevista la fase di prototipo);
- ii. se applicabile, certificato di omologazione del veicolo allestito o, in alternativa, Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi l'immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale o, in alternativa Certificato di conformità all'omologazione del veicolo base e/o un documento (es. verbale) rilasciato dai competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo allestito, che ne autorizzi la circolazione sul territorio nazionale;
- iii. una dichiarazione esplicita nella quale si affermi che gli autoveicoli presentati al collaudo di consegna, identificati ciascuno mediante il proprio numero di telaio, sono del tutto uguali all'esemplare omologato o, se applicabile, per il quale sia stato presentato il documento (verbale) rilasciato da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.;
- iv. documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- v. certificato in cui lo stesso Fornitore dichiara di aver realizzato l'allestimento specifico degli autoveicoli a perfetta regola d'arte;
- vi. se non già acquisito precedentemente, un certificato, rilasciato dallo stesso Fornitore o da Ente accreditato, attestante la compatibilità elettromagnetica tra i dispositivi elettrici ed elettronici propri degli autoveicoli e quelli dell'allestimento specifico su di essi installato;

vii. eventuali pubblicazioni tecniche a corredo.

Ogni veicolo oggetto di consegna, inoltre, potrà essere sottoposto alle verifiche di cui al precedente paragrafo 6.2:

- lett. b) "Esame generale";
- lett. c) "Verifica dell'allestimento";
- lett. d) "Prova su strada";

Tutte gli oneri relativi alle verifiche di cui sopra, così come quelli di collaudo al par. 6.2, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi. Anche in questo caso, eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

A seguito della verifica di conformità alla consegna dei veicoli, verrà redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data di ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale alla Verifica), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero dei Veicoli e delle eventuali Opzioni oggetto dell'Ordinativo.

In caso di esito positivo della Verifica, la data di sottoscrizione del verbale di verifica di conformità in fase di consegna è da considerarsi Data di accettazione della fornitura, come indicato al precedente paragrafo 5.2.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi e occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla scoperta stessa.

In caso di esito negativo della Verifica, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo verbale.

In caso di esito negativo della terza verifica di conformità (collaudo), l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

7. VERIFICHE ISPETTIVE

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni, durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato Tecnico, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore, fino agli importi massimi previsti nel Capitolato d'Oneri e nell'Accordo Quadro.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato Tecnico.

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel presente Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della "non conformità grave".

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sull'Accordo Quadro. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, all'organismo di ispezione indicato dalla Consip S.p.A., le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di controllo. Il Fornitore è tenuto inoltre a consentire il libero accesso alle proprie strutture o mezzi, quando questo sia necessario per l'espletamento delle attività di cui sopra.

8. ONERI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative all'eventuale immatricolazione delle vetture (incluse le imposte regionali e/o provinciali), alla tassa di possesso, alle coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura e il contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

Sono invece a carico del Fornitore le spese di "Messa su Strada".

9. ALLEGATI

Allegato A – Caratteristiche degli Allestimenti

Allegato B – Verifiche Ispettive

Allegato C – Facsimile Scheda tecnica del veicolo

